



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI SAVONA**

Il Giudice del Lavoro

in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli

all'udienza del 26/07/2018

definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429-442 c.p.c., ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

nel proc. n. 134/2018 R.G. Lav. tra

- **TORTALUPPI LUIGIA**, elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. AUGERI  
PRIMO, che lo rappresenta e difende in forza di mandato a in atti

ricorrente

e

- **AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE**, elettiv. dom. presso l'Avv.  
VIGNOLA ALESSANDRO, che la rappresenta e difende, in forza di mandato in atti

convenuto

e nei confronti di

- **INPS**, in proprio e quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a., elettiv. dom. presso l'Avv.  
PISANU RITA ASSUNTA MARIA, che lo rappresenta e difende in forza di procura  
generale alle liti notaio Paolo Castellini in Roma

sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 134/2018 [REDACTED] conveniva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione proponendo opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria eseguita dal concessionario della riscossione sul Lotto – Quota 1000/1000 di piena proprietà NCEU Comune di Milano, FL. 583, part. 80, sub. 722, cat A/4 per un importo totale di € 363.335,36 in relazione ai crediti portati da diverse cartelle esattoriali, tra le quali quelle n. 10320080024761382000, notificata il 28/03/2009, n. 10320080027642463000, notificata il 01/07/2009, n. 10320090002269925000, notificata il 10/12/2009, n. 10320090023493939000, notificata il 20/03/2010, n. 10320090028288388000, notificata il 11/01/2010, n. 10320100001856054000, notificata il 26/02/2011, n. 10320100011077311000, notificata il 22/04/2011, n. 10320100035802468000, notificata il 11/05/2011, n. 10320100042661929000, notificata il 05/06/2012, n. 10320110001757676000, notificata il 16/06/2012 e n. 10320110003081819000, notificata il 16/06/2012, relative a crediti di natura previdenziale.

I motivi di opposizione erano i seguenti:

- illegittimità e/o annullabilità dell'iscrizione ipotecaria per omessa notifica della comunicazione preventiva dell'allegazione della relata di notifica alla nota di trascrizione;
- illegittimità e/o nullità e/o annullabilità dell'iscrizione ipotecaria per omessa allegazione delle notifiche delle cartelle di pagamento alla nota di trascrizione;
- illegittimità e/o nullità e/o annullabilità dell'iscrizione ipotecaria per omessa notifica delle cartelle di pagamento;
- intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti di natura previdenziale portati dalle cartelle esattoriali.

La ricorrente chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e/o inesistenza del provvedimento di iscrizione ipotecaria per i motivi di cui alla narrativa del presente ricorso e provvedere ad annullare le cartelle nr: 1. Cartella n. 10320080024761382000, notificata il 28/03/2009, 2. Cartella n. 10320080027642463000, notificata il 01/07/2009, 3. Cartella n. 10320090002269925000, notificata il 10/12/2009, 4. Cartella n. 10320090023493939000, notificata il 20/03/2010 5. Cartella n. 10320090028288388000, notificata il 11/01/2010 6. Cartella n.*

10320100001856054000, notificata il 26/02/2011 7. Cartella n. 10320100011077311000, notificata il 22/04/2011 8. Cartella n. 10320100035802468000, notificata il 11/05/2011 9. Cartella n. 10320100042661929000, notificata il 05/06/2012 10. Cartella n. 10320110001757676000, notificata il 16/06/2012 11. Cartella n. 10320110003081819000, notificata il 16/06/2012 3) Ordinare alla Agenzia delle Entrate - Riscossione, la cancellazione a proprie spese della iscrizione ipotecaria; Con ogni conseguenza di legge. Si chiede, inoltre, la condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione ex art. 93 cpc. In favore del procuratore antistatario”.

Si costituiva regolarmente in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo l'improcedibilità e/o l'inammissibilità del ricorso e comunque contestando nel merito la fondatezza delle domande, delle quali chiedeva la reiezione. In via di subordine l'Agenzia convenuta chiedeva la riduzione dell'iscrizione ipotecaria nei limiti di legge, con ogni conseguente pronuncia.

Nel corso della prima udienza il Giudice, ritenutane la necessità, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore.

L'INPS, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. spa, si costituiva, quindi, in giudizio chiedendo il rigetto delle domande.

All'odierna udienza compariva il difensore della ricorrente il quale discuteva oralmente la causa precisando le conclusioni come da ricorso.

In punto giurisdizione giova ricordare quanto recentemente ribadito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite: “con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 19, comma 1, lett. e)-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, dall'art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, n. 248, applicabile “ratione temporis”, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio ambito come appena individuato - se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari” (Cass. ord. n. 17111/17).

In questa sede l'impugnativa può, dunque, essere vagliata avendo la ricorrente contestato l'iscrizione ipotecaria unicamente con riferimento alle cartelle esattoriali portanti crediti di natura previdenziale.

Alla luce della documentazione prodotta in atti da Agenzia delle Entrate Riscossione, non oggetto di specifiche contestazioni da parte della ricorrente, deve ritenersi provata la rituale notifica di tali cartelle esattoriali.

Come ha, infatti, più volte affermato la Corte di Cassazione è legittima la notificazione della cartella esattoriale a mezzo del servizio postale mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. n. 16949/14; Cass. n. 12083/16); inoltre *“in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assoluta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione”* (Cass. n. 15795/16).

In tema di prova documentale, poi, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass. n. 28096/09; Cass. n. 14416/13).

Ciò detto, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità e /o improcedibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione delle cartelle esattoriali e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria: *“in sede esecutiva, al fine della corretta qualificazione della domanda occorre fare riferimento alla "causa petendi" ed al "petitum", che, nell'opposizione all'esecuzione, investono l'"an" della esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi,*

*mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi, investono il "quomodo", vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva" (Cass. n. 13381/17).*

Nel caso in esame avendo la ricorrente eccepito l'estinzione della pretesa creditoria per il decorso del termine prescrizionale (con conseguente dichiarazione di inesistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione), il ricorso va qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..

La citata eccezione di prescrizione è fondata ed assorbente e deve essere privilegiata in sede di decisione in ossequio al principio della ragione più liquida (Cass. n. 1193/15; Cass. n. 12002/14; Cass., Sez.Un. n. 9936/14).

Come è noto la questione del termine di prescrizione applicabile ai crediti previdenziali portati da cartelle esattoriali non opposte è stata oggetto di un contrasto giurisprudenziale poi composto dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite.

Il primo orientamento, seguito da alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità (si vedano Cass. n. 5060/16; Cass. n. 11749/2015; Cass. n. 4338/2014), sosteneva che una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva, per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alla cartella esattoriale (come avvenuto nel caso di specie), non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale, potendosi prescrivere soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo così definitivamente formatosi, riguardo alla quale, in difetto di diverse disposizioni (e in sostanziale conformità a quanto previsto per l'actio iudicati ai sensi dell'art. 2953 c.c.), trova applicazione il termine prescrizionale decennale ordinario di cui all'art 2946 c.c..

Il secondo orientamento, seguito dalla Corte d'Appello di Genova nella sentenza n. 321/15, sosteneva invece, argomentando dalla sentenza delle SS.UU. n. 25790/09 in materia di riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, che quando la definitività della pretesa contributiva non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, ma solamente dalla mancata impugnazione della cartella esattoriale, debba applicarsi il termine di prescrizione di cinque anni, non essendo equiparabili una cartella esattoriale non opposta ad una sentenza passata in giudicato.

Le Sezioni Unite si sono pronunciate affermando l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale.

Nella sentenza n. 23397/16 depositata il 17/11/2016 la Suprema Corte, infatti, scrive: *"in primo luogo, va ricordato che, nell'ambito della giurisprudenza di questa Corte nella quale viene da sempre sottolineato che la disciplina della prescrizione è "di stretta osservanza ed è insuscettibile d'interpretazione analogica" (vedi, per tutte: Cass. 15 luglio 1966, n. 1917 e Cass. 18 maggio 1971, n. 1482) è pacifico che: a) se in base all'art. 2946 cod. civ. la prescrizione ordinaria dei diritti è decennale a meno che la legge disponga diversamente, nel caso dei contributi previdenziali è appunto la legge che dispone diversamente (art. 3, comma 9, legge 335 del 1995 cit.); b) la norma dell'art. 2953 cod. civ. non può essere applicata per analogia oltre i casi in essa stabiliti (ex multis: Cass. 29 gennaio 1968, n. 285; Cass. 10 giugno 1999, n. 5710); c) la prescrizione decennale da "actio iudicati", prevista dall'art. 2953 cod. civ., decorre non dal giorno in cui sia possibile l'esecuzione della sentenza né da quello della sua pubblicazione, ma dal momento del suo passaggio in giudicato (tra le tante: Cass. 10 luglio 2014, n. 15765; Cass. 14 luglio 2004, n. 13081); d) la conversione della prescrizione breve in quella decennale per effetto della formazione del titolo giudiziale ex art. 2953 cod. civ. ha il proprio fondamento esclusivo nel titolo medesimo, sicché non incide sui diritti non riconducibili a questo e, dunque, non opera per i diritti maturati in periodi successivi a quelli oggetto del giudicato di condanna (Cass. 20 marzo 2013, n. 6967; Cass. 10 giugno 1999, n. 5710 cit.); e) il generico riferimento al "diritto" per il quale sia stabilita un termine di prescrizione breve contenuto nell'art. 2953 cod. civ., consente di ritenere che laddove intervenga un giudicato di condanna (anche generica), la conversione del termine di prescrizione breve del diritto in quello decennale si estende pure ai coobbligati solidali anche se rimasti estranei al relativo giudizio (vedi, per tutte: Cass. 13 gennaio 2015, n. 286; Cass. 11 giugno 1999, n. 5762; Cass. 10 marzo 1976, n. 839; Cass. 14 aprile 1972, n. 1173; Cass. 17 giugno 1965, n. 1961; Cass. 17 agosto 1965, n. 1961; Cass. 20 ottobre 1964, n. 2633). Quest'ultimo effetto, all'evidenza, si attaglia solo ad un titolo esecutivo giudiziale. È notorio che soltanto un atto giurisdizionale può acquisire autorità ed efficacia di cosa giudicata e, che il giudicato, dal punto di vista processuale, spiega effetto in ogni altro giudizio tra le stesse parti per lo stesso rapporto e dal punto di vista sostanziale rende*

*inoppugnabile il diritto in esso consacrato tanto in ordine ai soggetti ed alla prestazione dovuta quanto all'inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto e del credito mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del "petitum" ovvero della "causa petendi" della originaria domanda (vedi, per tutte: Cass. 12 maggio 2003, n. 7272; Cass. 24 marzo 2006, n. 6628)".*

Sulla base di tali argomenti le Sezioni Unite enunciano, dunque, il seguente principio generale: *"la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".*

La Corte, in particolare, evidenzia come *"la prescrizione in materia previdenziale costituisce un istituto del tutto particolare, nel quale il carattere di "di stretta osservanza" e di ordine pubblico della disciplina è particolarmente evidente"* richiamando il principio - di ordine pubblico e caratteristico di questo tipo di prescrizione - della *"irrinunciabilità della prescrizione"*, secondo cui non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che rispetto ai contributi stessi sia intervenuta la prescrizione (art. 55 comma 2 RD 1827/35): *"è jus receptum che, nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della n. 335, alla disponibilità delle parti, sicché una volta esaurito il*

*termine, la prescrizione ha efficacia estintiva - non già preclusiva - in quanto l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi".*

Le Sezioni Unite, inoltre, escludono chiaramente la rilevanza del disposto di cui agli artt. 19 e 20 D.L.vo 112/99 richiamato nella memoria di Agenzia delle Entrate Riscossione. Scrivono infatti: *"Il suddetto art. 20, va letto all'interno del d.lgs. n. 112 del 1999 (e non all'interno della legge n. 190 del 2014) che è il decreto attuativo della legge di delega n. 337 del 1998 dedicato ai rapporti tra ente impositore ed agente della riscossione, che contiene un complessivo riordino della disciplina della riscossione mediante ruoli, basato su una profonda revisione dei rapporti tra ente impositore e agente della riscossione. Tale revisione risulta principalmente riferita al Servizio nazionale della riscossione mediante ruolo organizzato dal Ministero delle finanze e articolato in ambiti territoriali affidati a concessionari di pubbliche funzioni (vedi art. 2 e ss. del d.lgs. n. 112 cit.). Infatti, se in base all'art. 3 del decreto - come regola generale - la concessione del servizio nazionale della riscossione viene affidata con decreto del Ministero delle finanze (comma 4), tuttavia "per le province ed i comuni restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, per gli enti previdenziali, quelle contenute nel Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241". Nel suindicato Capo III del d.lgs. n. 241 cit. - intitolato "Disposizioni in materia di riscossione" - è dettata una specifica disciplina in materia di riscossione, applicabile a tutti gli enti previdenziali a decorrere dal 1999 (vedi art. 28) che, ovviamente, non prevede il "discarico per inesigibilità" (introdotto nel nostro sistema dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 cit.) contenendo una diversa normativa per sanzionare eventuali ritardi e/o scorrettezze del concessionario (art. 26). Peraltro, dalla complessiva lettura del d.lgs. n. 112 del 1999 e dai minimi riferimenti espressi in esso contenuti alla riscossione dei contributi effettuata dagli Enti previdenziali (vedi artt. 22, comma 1, e 61 dello stesso d.lgs. n. 112 cit.), si trae conferma del fatto che si tratta di un decreto principalmente rivolto alla riscossione dei tributi. A questo può aggiungersi che, in ogni caso, l'art. 20, comma 6, richiamato dall'INPS, è inutilizzabile nella specie anche perché - pur nell'ambito della riscossione fiscale - si tratta di una norma che non ha alcuna attinenza ai rapporti tra contribuente ed Ente impositore, riguardando - in modo emblematico - i rapporti tra ente impositore ed agente della riscossione come risulta evidente ove si consideri che il Capo II*



del d.lgs. n. 112 cit. contiene i "Principi generali dei diritti e degli obblighi del concessionario" e la Sezione I di tale Capo (articoli da 17 a 21) disciplina i "Diritti del concessionario", regolando il "Discarico per inesigibilità" all'art. 19 e la "Procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli" all'art. 20. Può anzi dirsi che tali ultimi due articoli contengano la disciplina più "qualificante" del riordino della riscossione - fiscale - effettuato dal d.lgs. n. 112 cit., sulla premessa dell'avvenuta eliminazione - ad opera dell'art. 2 del d.lgs. n. 37 del 1999, emanato in attuazione della lettera c) dell'art. 1 della stessa legge di delega n. 337 del 1998 - del preesistente "obbligo del non riscosso come riscosso", in base al quale a carico dell'esattore prima e del concessionario poi gravava l'onere di versare alle prescritte scadenze all'ente impositore l'ammontare pro rata dei crediti iscritti a ruolo, anche se non pagati dal debitore (art. 32, comma 3, del d. P. R. 28 gennaio 1988, n. 43). L'abolizione di tale obbligo, infatti, ha portato ad un incisivo mutamento dei rapporti tra l'ente impositore e l'agente della riscossione, nel senso che a decorrere dal 1999 quest'ultimo non è dunque più tenuto a riversare all'ente impositore le somme eventualmente corrispondenti ai ruoli trasmessi, ma deve versare soltanto ciò che effettivamente riesce a riscuotere, tempo per tempo. Di conseguenza tale riforma è stata accompagnata dalla introduzione - per le riscossioni non andate a buon fine - di una procedura diretta a consentire all'agente della riscossione di porre termine alle attività di riscossione effettuate in favore dell'ente impositore. Tale procedimento, ha assunto il nome di "procedura di discarico per inesigibilità" ed è quella disciplinata dagli artt. 19 e seguenti del menzionato d.lgs. n. 112 del 1999. In base all'art. 19 - al di là delle ipotesi in cui opera il discarico automatico, che sono proprio quelle per le quali l'art. 61 del decreto stabilisce espressamente l'applicabilità della relativa disciplina (di cui all'art. 60, commi da 1 a 3) "ai ruoli degli enti previdenziali" - l'agente della riscossione o il concessionario per poter ottenere il discarico delle "quote iscritte a ruolo" indicate nella comunicazione di inesigibilità inviata all'ente creditore, è tenuto a fornire a tale ente la prova della correttezza del proprio operato. Nel successivo art. 20 il legislatore ha introdotto una procedura con la quale l'ente creditore può svolgere il proprio controllo sull'operato dell'agente della riscossione nel recupero della quota. Come precisato dalla giurisprudenza, la procedura di discarico per inesigibilità di quote di imposta, di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, ha carattere meramente amministrativo e riguarda

*esclusivamente il rapporto giuridico di dare-avere intercorrente tra il concessionario e l'ente creditore, al fine di accertare se sussista o meno il diritto al rimborso (vedi: Cass. SU 29 ottobre 2014, n. 22951; Corte Conti Calabria Sez. giurisdiz. 7 marzo 2011, n. 150; Corte Conti Sicilia Sez. giurisdiz., 4 ottobre 2010, n. 2041). Nell'ambito di tale procedura, al comma 6 dell'art. 20, è stata prevista una "norma generale di salvaguardia per l'ente creditore", stabilendosi che qualora tale ente, nell'esercizio della propria attività istituzionale individui - successivamente al discarico - l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può, "a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale", sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all'agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere. In questo caso, l'azione dell'agente della riscossione deve essere preceduta dalla notifica dell'avviso di intimazione previsto dall'art. 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La norma è chiaramente applicabile soltanto alla riscossione fiscale per molteplici ragioni: a) essa risponde alla medesima logica del comma 4 del precedente art. 19, secondo cui "fino al discarico di cui al comma 3", resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio creditore di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo. A tal fine l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui all'articolo 32, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (norme che prevedono iniziative di ufficio in materia di accertamento e riscossione, rispettivamente, in materia delle imposte sui redditi e di IVA); b) fa - utilizzando una espressione ellittica - riferimento al termine di prescrizione decennale, che è quello che si applica ordinariamente all'esercizio del potere di riscossione fiscale (vedi, da ultimo, Cass. 30 giugno 2016, n. 13418 cit.), benché, come si è detto, la Corte costituzionale abbia considerato spesso iniqua per il contribuente l'applicazione di un termine così lungo di prescrizione e abbia anche affermato l'irragionevolezza del trasferimento sul contribuente di termini decadenziali o prescrizionali fissati per attività interne*

*dell'Amministrazione (vedi Corte cost. ord. n. 352 del 2004 e sent. n. 280 del 2005, già citate); c) nel suo complessivo contenuto risulta incompatibile con il principio di "ordine pubblico" della irrinunciabilità della prescrizione dei contributivi assicurativi in materia di previdenza e assistenza obbligatoria di cui si è detto (vedi: Cass., Sez. lav., 15 ottobre 2014, n. 21830; Id. 24 marzo 2005, n. 6340; Id. 16 agosto 2001, n. 11140; Id. 5 ottobre 1998, n. 9865; Id. 6 dicembre 1995, n. 12538; Id. 19 gennaio 1968, n. 131, tutte citate sopra al punto 18.6). In sintesi, il suddetto riferimento alla prescrizione decennale, nell'art. 20 comma 6 cit., risulta effettuato sempre in ambito sostanziale e senza alcun possibile riferimento all'art. 2953 cod. civ., visto che pacificamente viene richiamato con riguardo alla attività amministrativa di riscossione - per la quale, in ambito fiscale, vale, come regola generale, il termine ordinario della prescrizione - nell'ambito di una procedura (di discarico per inesigibilità) del pari di natura pacificamente amministrativa" (Cass. SS.UU. 23397/16).*

Né, poi, può validamente affermarsi che una volta formato il ruolo i crediti vantati dagli enti impositori perdano la loro individualità: le Sezioni Unite hanno, come detto, affermato la perdurante applicabilità anche dopo la formazione del ruolo della prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria eventualmente prevista per i crediti stessi.

Alla luce dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite il ricorso deve, quindi, essere accolto, essendo pacificamente decorsi più di cinque anni dalla notifica delle cartelle esattoriali n. 10320080024761382000, notificata il 28/03/2009, n. 10320080027642463000, notificata il 01/07/2009, n. 10320090002269925000, notificata il 10/12/2009, n. 10320090023493939000, notificata il 20/03/2010, n. 10320090028288388000, notificata il 11/01/2010, n. 10320100001856054000, notificata il 26/02/2011, n. 10320100011077311000, notificata il 22/04/2011, n. 10320100035802468000, notificata il 11/05/2011, n. 10320100042661929000, notificata il 05/06/2012, n. 10320110001757676000, notificata il 16/06/2012 e n. 10320110003081819000, notificata il 16/06/2012.

In relazione a tali cartelle Agenzia delle Entrate riscossione non ha, infatti, adeguatamente provato la sussistenza di validi atti interruttivi.

La documentazione prodotta in atti (ed il particolare il documento sub 3 allegato alla memoria di costituzione del concessionario della riscossione) non consente, infatti, di ritenere

provata l'avvenuta notifica nei confronti della ricorrente, a mezzo del servizio postale, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria datata 18.5.2017 posto che la stessa risulta inviata (e mai ritirata) presso l'indirizzo di Andora, passeggiata Quaglia snc, con il quale la ricorrente non risulta aver avuto alcun collegamento. Lo stesso concessionario della riscossione, del resto, aveva precedentemente notificato alla [REDACTED] le cartelle esattoriali presso i diversi indirizzi di Alassio, risultanti anche dalla certificazione anagrafica prodotta da parte ricorrente nel corso della prima udienza.

A fronte delle specifiche contestazioni sul punto Agenzia delle Entrate Riscossione nulla ha ulteriormente dedotto o rilevato.

Deve quindi essere dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo delle somme portate dalle cartelle esattoriali n. 10320080024761382000, n. 10320080027642463000, n. 10320090002269925000, n. 10320090023493939000, n. 10320090028288388000, n. 10320100001856054000, n. 10320100011077311000, n. 10320100035802468000, n. 10320100042661929000, n. 10320110001757676000 e n. 10320110003081819000 essendo estinto per intervenuta prescrizione il relativo credito.

L'iscrizione ipotecaria, nella misura in cui operata in relazione a crediti dichiarati prescritti, è dunque illegittima e dovrà essere cancellata.

In punto legittimazione passiva deve, infine, osservarsi che, come ha ripetutamente affermato la giurisprudenza di legittimità, la legittimazione passiva resta in capo all'ente titolare del diritto di credito, non trattandosi nella specie di vizi che riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi ma che coinvolgono anche l'effettiva debenza delle somme (in tal senso Cass. SSUU n. 16412/07; Cass. n. 23984/14; Cass. n. 594/16).

Sussiste, inoltre, nel caso di specie la legittimazione passiva anche del concessionario alla riscossione, incidendo l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione anche nei rapporti tra quest'ultimo e l'ente impositore.

In punto spese, Agenzia delle Entrate Riscossione deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, spese che tenuto conto della breve durata della causa si quantificano in € 1.618,00 oltre rimb. forf. 15% e accessori di legge, con distrazione in favore

del procuratore, dichiaratosi antistatario, il quale non ha documentato ulteriori spese di trasferta. Sussistono invece, giusti motivi per compensare le spese tra la ricorrente e INPS.

**P.Q.M.**

Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:

Dichiara l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo delle somme portate dalle cartelle esattoriali nn. n. 10320080024761382000, n. 10320080027642463000, n. 10320090002269925000, n. 10320090023493939000, n. 10320090028288388000, n. 10320100001856054000, n. 10320100011077311000, n. 10320100035802468000, n. 10320100042661929000, n. 10320110001757676000 e n. 10320110003081819000 per l'estinzione per prescrizione del relativo credito;

Dichiara l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria impugnata limitatamente ai crediti portati dalle citate cartelle, in relazione ai quali la medesima iscrizione dovrà essere cancellata a cura e spese di Agenzia delle Entrate Riscossione nei limiti di legge.

Condanna Agenzia delle Entrate Riscossione alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, spese che liquida in € 1.618,00 oltre rimb. forf. 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, compensando le spese tra la medesima ricorrente e l'INPS.

Savona, 26.7.2018

**IL GIUDICE DEL LAVORO**

Alessandra Coccoli